Comune di Bevilacqua

Provincia di Verona

°°°°°°°°°°°°

COPIA

ORDINANZA N. 4 del 15-05-2019

Oggetto: **ANNO TERMICO 2018/2019. DEROGA IN MERITO AI LIMITI DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI, AI SENSI DEL D.P.R. 16.04.2013, N. 74 E S.M.I.**

IL SINDACO

VISTO che le precipitazioni intense e diffuse di questi giorni stanno causando un brusco calo termico;

RITENUTO che le condizioni meteorologiche attuali e quelle previste per i prossimi giorni rendono necessaria la riaccensione degli impianti termici ed una proroga del periodo di riscaldamento.

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 *"Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e c) del d.lgs. 19 agosto 2005, n.192" (G.U. n. 149 del 27 giugno 2013)* e s.m.i., in particolare:

Art.4 – Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale

c.1-Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'art.3 del presente decreto.

c.2-L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con il limite relativo al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione per la Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.

c.3-Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria.

Art.5 – Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici

c.1-In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria Ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

c.2-I Sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.

RITENUTO necessario prorogare l'esercizio degli impianti termici di proprietà comunale, per le motivazioni in premessa esposte

VISTO l'art.50 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i.

O R D I N A

DI CONCEDERE deroga in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici di proprietà comunale, rispetto all'esercizio previsto per la zona climatica "E", stabilendo di prorogare detto esercizio **fino al giorno: domenica 26 maggio p.v.,** con durata massima prevista dall'art.4, c.3, del precitato D.P.R. 16/04/2013, n.74 e s.m.i., fatta salva la facoltà di una eventuale ulteriore proroga in caso di maltempo prolungato.

Il Sindaco
F.to Falamischia Fosca